

STATUTO

ASSOCIAZIONE "SCUOLA MATERNA NOSTRA SIGNORA DEL SALICE"

CAPITOLO PRIMO

ORIGINE - DENOMINAZIONE, SCOPO E PATRIMONIO.

Art. 1 – Origine dell'Associazione "Scuola Materna NOSTRA SIGNORA DEL SALICE"

L'Associazione "Scuola Materna NOSTRA SIGNORA DEL SALICE", venne fondata il 25 maggio 1959 per iniziativa di Monsignor Berardo Lorenzo, allora Parroco pro-tempore di Nostra Signora del Salice, mentre stava costruendo la nuova Chiesa Parrocchiale, al centro del nuovo quartiere residenziale in formazione sul lato nord della città, per andare incontro alle necessità che ne avevano le giovani famiglie, prevalentemente lavoratori, le quali ivi venivano a stabilirsi.

Quanto sopra risulta dall'Atto costitutivo della Scuola Materna" redatto in data 25 maggio 1959, recante il visto di approvazione del Vescovo di Fossano Monsignor Dionisio Borra.

La scuola è posta sotto l'alta protezione del Vescovo Diocesano.

Il Consiglio di amministrazione dell' Ente, con delibera numero 2 del 24 febbraio 2015 ha approvato un nuovo statuto organico depositato con atto rogito notaio Vincinelli di Fossano in data 6 marzo 2015 repertorio numero 67326 e raccolta numero 21165. La scuola materna è riconosciuta paritaria.

Art. 2 – Denominazione

L'Associazione è denominata "Scuola Materna NOSTRA SIGNORA DEL SALICE" essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'Associazione opera nell'ambito della Regione Piemonte.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Fossano , Corso Cristoforo Colombo n. 4. —

Art. 4 – Scopo

Scopo dell'Associazione che opera senza scopo di lucro, è quello di accogliere e custodire durante l'arco della giornata, i bambini di ambo i sessi, in età prescolare , secondo la vigente normativa per le scuole statali, compresi gli alunni diversamente abili, i non abbienti e i bambini di diversa nazionalità e curarne l'educazione integrale della personalità in una visione cristiana della vita .

L'Associazione opera principalmente a favore dei residenti nel comune di Fossano, e in particolare con riferimento alla Comunità parrocchiale del Salice. Qualora se ne ravvisi la possibilità e la necessità, l'associazione potrà accogliere anche bambini residenti in Comuni limitrofi.

Direttamente connessa all'attività istituzionale è la gestione dei servizi rivolti alla prima infanzia, custodia bambini, l'asilo estivo, il servizio di mensa e di altri eventuali servizi all'infanzia ivi comprese le iniziative di tipo sperimentale, in conformità alla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre aderire ^{II}/_{II} o stipulare specifiche convenzioni, con altre associazioni, o enti sempre nell'ottica di raggiungere gli scopi statutari.

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, l'Associazione potrà esercitare, sempre senza scopo di lucro, eventuali altre attività di carattere socio-educativo ed assistenziale, culturale, formativo, ricreativo (corsi di specializzazione e seminari di studio) approvate dall'Assemblea degli associati.

Art. 5 – Patrimonio e proventi economici

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione dispone del seguente patrimonio costituito:

- dai beni mobili espressamente destinati a patrimonio, di proprietà dell'associazio-



ne;

- dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione, compresi quelli dal-

la stessa acquistati;

- dalle elargizioni, donazioni e lasciti fatte da Enti o da privati con espressa destina-
zione ad incremento del patrimonio ;

- dalle eventuali rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministra-
zione, saranno destinate ad incrementare il patrimonio.

L'Associazione provvede alle proprie necessità economiche e finanziarie, oltre che
con i redditi derivanti dal proprio patrimonio, anche:

- con le quote degli associati;

- con le rette;

- con offerte volontarie;

- con contributi ordinari e straordinari di enti pubblici e privati;

- con ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli
scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

con altri proventi derivanti da varie fonti ed iniziative.

CAPITOLO SECONDO

ORGANI DELL'ENTE – COMPITI ED ATTRIBUZIONI

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Ente

a) - l'Assemblea degli associati;

b) - il Consiglio di Amministrazione;

c) - il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Assemblea degli associati

Allo scopo di favorire quanto più possibile una attiva partecipazione della Comunità della Parrocchia del Salice, alla vita e all'amministrazione dell'Associazione, viene prevista dal presente Statuto la possibilità per tutte le persone di maggiore età che condividono gli ideali sociali e religiosi per cui opera l'Associazione, di essere accolti, salvo parere contrario del Consiglio di Amministrazione, come associati al fine di concorrere con idee e contributi, al buon funzionamento dell'Associazione. _____

Possono pertanto associarsi : _____

a) tutti coloro che ne facciano richiesta, purché abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con il pagamento della quota associativa; _____

b) i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sui bambini che frequentano la scuola, limitatamente ad una sola persona per alunno o a più fratelli, per la durata della frequenza del bambino ed in regola con il pagamento della quota associativa. _____

Agli associati è richiesto di condividere e di collaborare con il Consiglio di Amministrazione per attuare nel modo migliore l'obiettivo che si propone l'Associazione. -

Viene meno la condizione di associato nei seguenti casi: _____

- per decadenza quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale, _____

- per recesso volontario; _____

- per decesso; _____

- per esclusione conseguente a comportamento dell'associato in contrasto con gli obiettivi educativi della Scuola, da deliberarsi dall'Assemblea degli associati; _____

- per l'esaurirsi della condizione temporale di cui alla lettera b) che precede, salvo il genitore richieda di assumere la qualifica di socio ai sensi della lettera a). _____

Le quote ^{1/}~~associative~~ non sono trasmissibili, non sono rimborsabili, né rivalutabili. _{2/}

Art. 8 - Competenze dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea generale degli associati stabilisce l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione per il conseguimento dei fini statutari.

Sono di competenza dell'Assemblea degli associati:

in sede ordinaria:

- eleggere i propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'articolo 9 del presente Statuto;
- discutere e deliberare sul bilancio annuale ;
- deliberare, per gravi motivi, l'esclusione degli associati;

in sede straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito all'estinzione e messa in liquidazione dell'ente e sulla destinazione del patrimonio residuo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Funzionamento dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea degli associati è convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea degli associati può essere convocata in via straordinaria quando se ne ravvisa la necessità o quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno

un decimo degli associati.

In questo caso il Presidente, o chi ne fa le veci, è tenuto a convocare l'Assemblea

entro un mese dalla richiesta.

Le Assemblee sono convocate mediante avviso di convocazione contenente, data,

ora, ordine del giorno, affisso alla porta esterna della sede della Scuola, almeno ot-

to giorni prima della data fissata per l'Assemblea .

L'assemblea che ha ad oggetto la modifica dello statuto o lo scioglimento e messa

in liquidazione dell'associazione, dovrà essere convocata almeno quindici giorni pri-

ma della data fissata, con modalità che consenta la verifica del ricevimento da par-

te dell'associato dell'avviso di convocazione

Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati attraver-

so delega scritta. Ciascun associato non può essere avere più di una delega.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un solo voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, per deliberazione con-

cernenti le persone e su decisione del Presidente per argomenti di particolare im-

portanza, la votazione viene fatta a scrutinio segreto e in tal caso, il Presidente

può scegliere tra i presenti due scrutatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua

assenza dall'associato nominato dall'assemblea, tra i componenti del Consiglio di

Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario di assemblea. Spetta al Presiden-

te dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di

intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato,

su prescritto registro, dal Presidente e dal segretario.



Art. 10 – Deliberazione dell'Assemblea degli associati

Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati più uno ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, sempre che non si tratti di materie per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o per delega.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori, non hanno diritto di voto.

L'assemblea avente ad oggetto la modifica dello Statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati più uno, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in ogni caso la deliberazione è assunta con la maggioranza dei voti degli associati intervenuti.

Le deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri come di seguito designati

Tre componenti di diritto: uno con funzione di Presidente, è il parroco pro tempore della Parrocchia Nostra Signora del Salice di Fossano, due sono nominati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia Nostra Signora del Salice di Fossano.

Quattro componenti eletti dall'assemblea degli associati al proprio interno.

Anche per i componenti di diritto è stabilito l'obbligo di associarsi.

I consiglieri durano in carica tre anni e comunque fino all'insediamento del nuovo

Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio possono essere rieletti. —

I Consiglieri non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta. —

I Consiglieri decadono: —

- per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo; —

- per dimissioni volontarie; —

- per decesso; —

- per il verificarsi di condizioni di incompatibilità con l'incarico di Consigliere. —

Il Consigliere decaduto o dimissionario, se elettivo, è surrogato con il primo dei

non eletti fino al termine del mandato del Consiglio stesso e se si tratta di Consi-

gliere nominato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia Nostra Signo-

ra del Salice di Fossano dovrà essere sostituito con apposito atto dell'organo com-

petente. —

Non sono ammessi a rivestire la carica di amministratori i dipendenti dell'Associazio-

ne. —

Art. 12 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione —

Compete al Consiglio di Amministrazione: —

- eleggere al suo interno, il Vice -Presidente del consiglio di amministrazione, nella

sua prima seduta, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Se dopo due

votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad

una votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda vo-

tazione, il maggior numero di voti ed è proclamato Vice - presidente quello che ha

conseguito la maggioranza assoluta dei voti; —

- provvedere all'Amministrazione della Scuola ed al suo regolare funzionamento; —



- vigilare e collaborare con il personale educativo dell'Associazione; _____
- redigere i progetti di bilancio da sottoporre all'Assemblea degli associati; _____
- elaborare il regolamento Amministrativo e del Servizio Scolastico educativo e assumere ogni altro provvedimento necessario per il funzionamento dell'Associazione; _____
- provvedere all'assunzione ed alla disciplina del personale dipendente; _____
- deliberare su convenzioni economiche con Istituti ed Enti; _____
- deliberare sulle domande di frequenza degli alunni; _____
- deliberare in genere su quanto non sia di competenza dell'Assemblea; _____
- deliberare la retta di frequenza e mensa dovuta alla Scuola e le eventuali esenzioni o riduzioni; _____
- deliberare la quota associativa da sottoporre all'assemblea degli associati; _____
- deliberare sull'accettazione di nuovi associati; _____
- deliberare l'accettazione di lasciti e donazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; _____
- proporre all'assemblea, ravvisandone le cause, l'esclusione dell'associato; _____
- nominare un Segretario; _____
- proporre all'Assemblea degli associati eventuali modifiche allo Statuto; _____
- proporre all'assemblea degli associati, ravvisandone le cause, l'estinzione dell'Ente; _____
- attribuire specifiche deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione. _____

Art. 13 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione _____

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale. _____

Le adunanze sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicare ai componenti del Consiglio d'Amministrazione almeno tre giorni prima di quello prefissato per la riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a ventiquattro ore prima.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio di Amministrazione si ritiene comunque validamente convocato. Quando le adunanze sono formalmente richieste da almeno due Consiglieri, il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro tre giorni dalla data della richiesta.

In mancanza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano per età.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il voto della maggioranza degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario, nominato a inizio seduta e scelto fra i presenti e vengono riportati sul prescritto libro verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non intenda deliberare, ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Art. 14 – Nomina del Segretario

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta può eleggere un Segretario.

Il Segretario, dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, può essere riconfermato ed è scelto tra persone estranee al Consiglio stesso.

Nessun compenso è dovuto per lo svolgimento di tale servizio.

Egli cura il disbrigo delle varie pratiche e incombenze amministrative e la custodia dell'archivio e collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Art. 15 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione ed in particolare:

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la scuola in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- vigila e dirige tutta l'attività dell'Associazione, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio di Amministrazione;
- assume, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari al funzionamento della Scuola, riferendone successivamente per la ratifica al Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo lo sostituisce il Vice Presidente.

CAPITOLO TERZO

**NORME GENERALI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE, ALLA
SUA ESTINZIONE ED ALLA DEVOLUZIONE DEL RELATIVO PATRIMONIO.**

Art. 16- Attività dell'Associazione .

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario, l'Assemblea degli associati approva il bilancio dell'esercizio precedente.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale espresso dall'articolo quattro del presente statuto.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Per lo svolgimento dell'attività, l'Associazione richiederà il versamento di rette di importo simbolico – deliberati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione - tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Art. 17 – Estinzione dell' associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberata dall'Assemblea degli associati che in questo caso delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio d'Amministrazione legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli associati.

Spetta all'Assemblea dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina-

re uno o più liquidatori .

Art. 18 – Devoluzione del Patrimonio in caso di estinzione

L'eventuale patrimonio dell'Associazione, residuo dopo la liquidazione di ogni passività, verrà posto prioritariamente a disposizione della parrocchia di Nostra Signora del Salice in Fossano per lo svolgimento di attività di utilità sociale e in subordine a favore di un ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, operante nell'ambito del Comune di Fossano con il vincolo di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale e comunque ai fini di utilità sociale.

CAPITOLO QUARTO

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 19 – Revisore dei conti

Nei casi previsti dalla legge o per volontà dell'Assemblea può essere nominato un organo di controllo sia collegiale, composto da tre membri, che monocratico, revisore unico.

Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio di amministrazione.

L'organo di controllo, verifica, almeno una volta l'anno, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci e presenta all'Assemblea degli associati soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale da trascrivere in apposito libro.

CAPITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 20 – Disposizione Finale

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21- Durata del Consiglio insediato

Il Consiglio d'Amministrazione, già insediato alla data di approvazione del presente

Statuto, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

1/1 Dato: "a" 2/2 Dato: "associative" Adde: "associative"

Due postille approvate con due parole cancellate

Don Mario Lombardi

Michela

